



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

Prot. n. 1326 del 17/03/2016

Dir.	Amm.	Seg.	Sta.
C.N.P.I.	17 MAR. 2015	✓	Prot. n. 1208
Pie	V.P.	C.S.	C.N.

Pini

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

E

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente

Premesso che

- I. che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/04/2005, n. 87, è stata istituita l'Università Internazionale UNINETTUNO, Università Telematica non statale, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003, a rilasciare titoli accademici;
- II. L'Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie anche di e-learning.
- III. L'Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere la propria offerta formativa, supportare l'apprendimento e l'orientamento degli studenti, oltre che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali interessate.
- IV. L'Ordine professionale dei Periti industriali e dei periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da oltre 45 mila iscritti, muniti di 26 specializzazioni, distribuiti nei collegi territoriali provinciali.
- V. L'Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali.
- VI. Il CNPI intende favorire l'acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i periti industriali, sia tra quanti sono già iscritti all'Ordine in base alla precedente normativa che non richiedeva il possesso del diploma di laurea, sia tra i nuovi periti laureati in uno dei corsi accademici necessari per l'accesso alla professione.
- VII. La Conferenza Permanente Stato - Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha referenziato, tra gli altri punti, "le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione". Tali principi sono stati confermati dal d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ("Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92").

1



- VIII. Con tale riferimento, nel "Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF", nella Sezione 2 "Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni", testualmente è stabilito che "per le professioni che prevedono l'iscrizione all'Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico".
- IX. Le disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 1/2012 hanno stabilito i principi di riforma delle professioni regolamentate, secondo criteri di liberalizzazione per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
- X. Individuata nei regolamenti di delegificazione, di cui all'art. 6 DPR 137/2012 la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l'attività normativa secondaria, con particolare riferimento alla formazione continua permanente, è obbligatoria, sanzionando disciplinarmente la violazione di tale obbligo.
- XI. A tal fine, il CNPI orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all'esame di abilitazione per l'accesso alla professione di perito industriale, nonché all'acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni.
- XII. In base ai principi generali dell'ordinamento ex lege 141/1990, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l'attuazione di alcune discipline di comune interesse.
- XIII. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse.

La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce a quattro principali aree tematiche: formazione universitaria per gli iscritti; l'orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei periti industriali.

L'ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.

La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'ordine dei periti industriali

In base alle rinnovate normative europee e nazionali, per accedere all'attività professionale di perito industriale occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile

L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-7 | Ingegneria civile e ambientale

2



L-8 | Ingegneria dell'informazione

L-9 | Ingegneria industriale

L-34 | Scienze geologiche

L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-27 | Scienze e tecnologie chimiche

L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-30 | Scienze e tecnologie fisiche

L-31 | Scienze e tecnologie informatiche

L-4 | Disegno Industriale

L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia

L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei periti industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all'ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che, in base al precedente regime, si sono potuti iscrivere all'Ordine dei periti industriali senza la laurea, ma che adesso intendono conseguirla per innalzare il livello della propria formazione e, in base al sistema europeo delle qualifiche professionali, riuscire a competere a pieno titolo sui mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, all'ottenimento dei diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori che si devono iscrivere ai predetti corsi universitari per accedere alla professione di perito industriale laureato e riuscire a specializzarsi nelle molteplici aree di attività, in base all'attuale regime ordinistico.

Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali.

Ai sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all'interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all'esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all'abilitazione professionale e allo svolgimento dell'attività di perito industriale, si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la catalogazione delle principali attività esterne e l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall'Ateneo, in modo da rendere per tempo l'informazione ai periti industriali e agli studenti interessati.

Art. 3 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di perito industriale

L'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati.

Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di perito industriale.

Anzitutto, l'orientamento si riferisce all'assistenza da prestare nell'individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree necessarie per la professione di perito industriale e



all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei periti industriali.

Le attività di orientamento, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di perito industriale e delle modalità dell'accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei periti industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrocinate dall'Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all'esame di abilitazione per perito industriale.

Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali sui comuni percorsi formativi e professionali.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l'informazione sui corsi di laurea e la professione di periti industriali.

Art. 4 – Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali

I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali e gli uffici tecnici delle aziende e delle amministrazioni convenzionate con l'Ordine e l'Università realizza un'importante sinergia istituzionale che contribuisce alla formazione e all'orientamento degli studenti verso l'accesso alla professione tecnica e la scelta tra le varie specializzazioni.

Per l'accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di perito industriale.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.



Le parti, tramite propri delegati, si impegnano individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei periti industriali, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti interessati.

Art. 5 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali

Per i periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l'obbligo della formazione professionale continua.

Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all'art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l'assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: "Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari." e al comma 5: "L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti."

Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l'attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l'altro, all'art. 4, prevede: "1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7, comma 4, del DPR 137/12".

Per garantire l'elevata qualità, la completezza per tutte le aree di specializzazione dei periti industriali, nonché il collegamento della loro formazione continua professionale ai corsi universitari, occorre la stretta collaborazione tra il sistema delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei professionisti.

Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell'Ordine dei periti industriali, quindi, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Così, da un lato, si permette ai periti industriali di fruire degli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e post lauream d'ateneo ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi universitari e di quelli formativi professionali, da utilizzare per assolvere all'obbligo di formazione continua. Dall'altro lato, anche agli studenti universitari si garantisce la possibilità di fruire dell'aggiornamento della formazione professionale dei periti industriali all'interno delle carriere universitarie, mediante il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea.



Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di attività formative universitarie e professionali dei periti industriali che siano di comune interesse. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell'ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti e ai periti industriali interessati.

Art. 6 – Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali

La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i periti industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all'esterno della collaborazione, nonché all'utilizzo della stessa convenzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi. Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.

Art. 7 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse comune riferite ai periti industriali.

Nei reciproci rapporti, per l'esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.

I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi

Il delegato per l'Università è la prof. Maria Amata Garito, in qualità di Presidente, e per il CNPI il presidente pro-tempore o suo delegato.



Art. 8 – Durata

Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e organizzativo.

Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.

Le Parti hanno, comunque, la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi con racc. ar. almeno tre mesi prima, con l'espressa salvaguardia del diritto degli studenti-periti già iscritti all'Università di continuare a beneficiare delle convenzioni fino al termine dei percorsi formativi.

Art. 9 – Mancanza di oneri aggiuntivi

La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.

Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.

La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università Telematica Internazionale

UNINETTUNO

Il Presidente

Maria Amata Garito

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Sig. Giampiero Giovannetti



Protocollo aggiuntivo sui tirocini e l'orientamento

Nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 17 marzo 2016 prot 1326.

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. Nella convenzione quadro, ai sensi dell'art. 4 (Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali), si prevede la collaborazione delle parti nello svolgimento delle attività di tirocinio, sia quelli formativi interni ai corsi di laurea e sia quelli propedeutici all'accesso alla professione dei periti industriali. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite



convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

IV. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

V. I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

VI. Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali nell'ambito della collaborazione istituzionale tra CNPI e Università realizza un'importante sinergia che contribuisce alla formazione e all'orientamento degli studenti verso l'accesso alla professione tecnica di perito industriale e la scelta tra le varie specializzazioni.

VII. Per l'accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di perito industriale.

VIII. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti e prevede il riconoscimento di 18 CFU.

IX. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai tirocini e orientamento.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che integra la convenzione quadro del 17 marzo 2016 prot. 1326 per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate alle attività di orientamento e tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali.



Art. 2 – Collaborazioni nei tirocini universitari da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali

Le parti si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle varie tipologie di tirocini formativi, di orientamento e professionali indicate in premessa che gli studenti universitari e i laureati intendono svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali.

Le parti intendono collaborare, inoltre, nello svolgimento delle attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Art. 3 – Ambiti, principi e regole della collaborazione

Costituiscono oggetto della presente convenzione di collaborazione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell'Università, presso gli studi professionali dei periti industriali.

I tirocini formativi, di orientamento e professionali, che si configurano come integrazione e completamento dei percorsi formativi, dovranno perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo e lavorativo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti nell'iscrizione all'Ordine dei periti industriali e nelle opzioni relative alle aree di specializzazioni.

Art. 4 – Obblighi delle parti

Gli studenti dell'UNINETTUNO potranno svolgere i tirocini previsti nei piani degli studi anche presso le sedi dell'Ordine.

L'Università si impegna a inserire nei piani di studio delle lauree triennali che permettono l'accesso alla professione di perito industriali l'attività di tirocinio, dando un adeguato riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il CNPI si impegna a raccogliere le disponibilità degli studi professionali dei periti industriali che possano ospitare le attività di tirocinio nelle varie aree di specializzazione, supportando e garantendo il corretto svolgimento delle attività.

Durante lo svolgimento dei tirocini, l'attività di formazione è seguita e verificata dallo studio professionale del perito industriale ospitante che ne stabilisce tempi, calendario e modalità di svolgimento.

Articolo 5 - Progetto formativo del tirocinio

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività oggetto del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, secondo uno schema predisposto dall'Università e condiviso dal CNPI. Nel progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Università e del CNPI incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo delle attività oggetto del tirocinio.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività formativa presso lo studio professionale del perito industriale ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dello studio professionale e rientranti nel progetto formativo del tirocinio.



In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università affinché operi le comunicazioni agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università).

L'Università si impegna a garantire le coperture assicurative secondo la normativa vigente.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo del tirocinio.

Articolo 7 – Dichiarazione di impegno del tirocinante

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili dell'Università e del CNPI nonché rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio professionale del perito industriale ospitante.

Lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).

Al termine del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Articolo 8 – Mancanza di oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per lo studio professionale del perito industriale ospitante, il CNPI e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a presentare progetti in materia di tirocinio che possano essere oggetto di finanziamenti e altre agevolazioni per gli studenti e i laureati che intendano accedere alla professione di perito industriale.

Art. 9 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 6 e s'intende rinnovata tacitamente per un pari periodo, in mancanza di una disdetta da comunicarsi per iscritto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Le Parti hanno, comunque, la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi con racc. ar. almeno tre mesi prima, con l'espressa salvaguardia del diritto degli studenti-periti già iscritti all'Università di continuare a beneficiare delle convenzioni fino al termine dei percorsi formativi.



Art. 10 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sui tirocini, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art.11-- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si fa riferimento alla convenzione quadro di collaborazione istituzionale del... da intendersi ivi integralmente trascritta e riportata, oltre che negli accordi integrativi e, in ogni caso, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO

Il Presidente

Maria Amata Garito

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Sig. Giampiero Giovannetti



Protocollo aggiuntivo sui percorsi formativi universitari-professionali per periti industriali

Nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 17 marzo 2016 prot. 1326.

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 2 – (Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'ordine dei periti industriali), si ricollega alle rinnovate normative europee e nazionali che, per accedere all'attività professionale di perito industriale, richiedono il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi: L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile; L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-7 | Ingegneria civile e ambientale; L-8 | Ingegneria

Supp. G.U. n. 109 del 12 Maggio 2005

Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 ROMA Cod. Fisc. 97394340588

Tel: 06 6920761 - Fax: 06 69942065 - n. verde: 800 333 647

WEB: www.uninettunouniversity.net - E_MAIL: info@uninettunouniversity.net



dell'informazione; L-9 | Ingegneria industriale; L-34 | Scienze geologiche; L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; L-27 | Scienze e tecnologie chimiche; L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-30 | Scienze e tecnologie fisiche; L-31 | Scienze e tecnologie informatiche; L-4 | Disegno Industriale; L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia; L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari. A tal proposito, le parti si sono impegnate a collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei periti industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all'Ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Tutti i professionisti sono interessati alla formazione universitaria sia per innalzare il livello della formazione e sia per specializzarsi nelle molteplici aree di attività professionale. Nella collaborazione è stata inclusa la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali e, inoltre, ai sensi delle discipline vigenti, le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all'interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all'esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all'abilitazione professionale e allo svolgimento dell'attività di perito industriale sono state espressamente segnalate: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere.

IV. Ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), la convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

V. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai percorsi di laurea triennale per i periti industriali.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che, per agevolare l'accesso alla laurea dei periti industriali, integra quanto alle lauree triennali per i periti industriali la convenzione quadro del 17 marzo 2016 prot. 1326.

Le parti, ai sensi delle discipline vigenti, collaborano per il riconoscimento all'interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività extracurricolari svolte all'esterno degli atenei e che saranno svolte dai periti industriali nell'ambito della collaborazione istituzionale tra CNPI e Università. Il riconoscimento avverrà in base alla normativa vigente, potranno essere riconosciute le attività pregresse all'iscrizione presso l'ateneo per il limite massimo di 12 CFU previsto dalla legge.



L'Università, previa delibera e autorizzazione degli organi competenti, si impegna a procedere agli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) e della formazione continua professionale maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali.

Articolo 2 – Riconoscimenti di CFU per attività extracurricolari esterne all'Università

Nell'ambito dei corsi di laurea triennali, ai sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), sono riconosciute attributive di crediti formativi universitari le seguenti attività extracurricolari collegate all'abilitazione professionale, alla specializzazione e allo svolgimento delle attività dei periti industriali: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi abilitanti e di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere nel rispetto delle attuali normative e cioè non oltre il limite massimo di 12 CFU previsto dalla legge.

Nei corsi di laurea triennali, in conformità ai piani di studi che si stanno adeguando per i periti industriali, saranno altresì riconosciuti i crediti formativi universitari già maturati in altri corsi di laurea dell'Università o di altri Atenei, anche se non convenzionati con il CNPI previa valutazione della specifica commissione didattica del relativo Corso di Studio.

L'attribuzione in concreto dei crediti formativi universitari avverrà dietro esibizione alla segreteria dell'Università della documentazione attestante lo svolgimento delle attività da parte del perito industriale immatricolato al corso di laurea triennale.

Articolo 3 – Corsi Universitari - Professionalizzanti

Nell'ambito dei corsi di laurea triennali, l'Università al fine di essere più in linea con le esigenze professionalizzanti dei Periti industriali, fornisce l'elenco dei singoli insegnamenti presenti nell'offerta formativa di UNINETTUNO di seguito indicati:

Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale, classe L-7

Insegnamento	SSD	CFU
Disegno e architettura Tecnica	ICAR/17	9
Chimica e Scienza dei materiali	CHIM/07	9
Informatica	ING-INF/05	9
Topografia ed esercitazioni	ICAR/06	12
Estimo e Teoria delle Valutazioni con esercitazioni	ICAR/22	12
Idraulica e Costruzioni Idrauliche	ICAR/01	12
Impianti energetici per l'edilizia	ING-IND/31	12
Ingegneria sanitaria e ambientale	ICAR/03	6
Laboratorio di Progettazione	ICAR/12	3
Progettazione architettonica e strutturale	ICAR/08	9



Scienza delle costruzioni	ICAR/08	12
Costruzioni di strade e infrastrutture	ICAR/04	9
Geologia, geotecnica e geodesia	ICAR/07	12
Pianificazione urbana e sostenibilità	ICAR/20	6
Sicurezza e cantieri	ICAR/10	9
Tecnica delle costruzioni	ICAR/09	9
Tecnica della sicurezza ambientale	ICAR/03	9
Economia e gestione d'impresa	ING-IND/35	6

Corso di Studio in Ingegneria Gestionale, classe L-9

Insegnamento	SSD	CFU
Chimica e Scienza dei materiali	CHIM/07	9
Informatica	ING-INF/05	9
Disegno tecnico industriale	ING-IND/15	6
Elettrotecnica e impianti elettrici	ING-IND/31	9
Fisica tecnica e impianti energetici	ING-IND/10	9
Scienza delle costruzioni	ICAR/08	9
Sistemi informativi e basi di dati	ING-INF/05	9
Gestione dei progetti	ING-IND/35	6
Gestione della qualità	ING-IND/35	6
Impianti industriali	ING-IND/17	12
Logistica	ING-IND/35	9
Programmazione e controllo della produzione	ING-IND/17	9
Sistemi di produzione	ING-IND/16	9
Economia e gestione d'impresa	ING-IND/35	9

Corso di Studio in Ingegneria Informatica, classe L-8

Insegnamento	SSD	CFU
Chimica e Scienza dei materiali	CHIM/07	9
Informatica	ING-INF/05	9
Algoritmi e programmazione avanzata	ING-INF/05	9
Economia e gestione d'impresa	ING-IND/35	9
Elettrotecnica	ING-IND/31	9
Ingegneria del software	ING-INF/05	9
Sistemi informativi e basi di dati	ING-INF/05	9
Architettura dei calcolatori	ING-INF/05	9
Reti di calcolatori	ING-INF/05	9
Sistemi operativi	ING-INF/05	9

I Periti industriali, per ogni singolo insegnamento di cui sopra, individueranno i corrispondenti crediti formativi professionali nell'ambito dei regolamenti e delle leggi che disciplinano la materia.



Le parti si impegnano, previa delibera e autorizzazione degli organi competenti, a realizzare dei percorsi professionalizzanti per i periti industriali all'interno delle predette lauree e a condividere ulteriori insegnamenti universitari-professionalizzanti per i periti industriali secondo i medesimi criteri di reciproco riconoscimento dei C.F.U. e dei C.F.P., alla luce delle successive esigenze e dell'ottenuto adeguamento dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea triennale.

Le parti convengono che i predetti insegnamenti universitari-professionali saranno resi fruibili sulla piattaforma didattica UNINETTUNO.

Art. 4 – Piani di studio rinnovati delle lauree triennali per periti industriali

In attesa che ai piani di studi delle lauree triennali siano apportati gli adeguamenti condivisi tra le parti, previa delibera e autorizzazione degli organi competenti dell'Università, nelle schede allegate sub lett. A) si indicano i percorsi universitari (piano degli studi) rivolti ai periti industriali con l'indicazione delle tipologie di attività formative da svolgere per riuscire a conseguire il diploma accademico.

Art. 5 – Collegi provinciali dei periti industriali e CNPI quali sedi didattiche, tutoraggio, orientamento e delle verifiche di apprendimento (prove d'esame).

I periti industriali regolarmente iscritti ai corsi di laurea o ai singoli insegnamenti di UNINETTUNO, in virtù della convenzione quadro del 17 marzo 2016 prot. 1326 studieranno secondo il modello didattico di UNINETTUNO avendo quindi a disposizione video lezioni, materiali didattici di supporto, e tutoring on line. Gli studenti potranno accedere alla piattaforma didattica di UNINETTUNO anche dalle sedi messe a disposizione dell'Ordine.

Le prove di esame in presenza si svolgeranno presso i Poli Tecnologici di UNINETTUNO.

Saranno utilizzate le sedi dell'Ordine nel caso ci siano almeno 20 iscritti che facciano richiesta di sostenere gli esami presso una specifica sede. Le parti definiranno, una volta avviata operativamente la collaborazione, tempi termini modalità e condizioni per l'organizzazione degli esami presso le sedi dell'Ordine, senza maggiori costi a carico degli iscritti.

Art. 6 – Verifica di attuazione e miglioramento del gradimento.

Le parti condividono un sistema di verifica, anche per via telematica, dell'attuazione della collaborazione istituzionale sui percorsi di formazione universitaria per i periti industriali.

Le parti si impegnano a comunicare in quanti si sono iscritti ai corsi di laurea triennali e ai singoli insegnamenti universitari-professionali per periti industriali, hanno svolto attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti comunicano, inoltre, l'indicazione di coloro che completano i predetti percorsi e le valutazioni degli iscritti utili ai fini dell'adozione delle iniziative dirette a migliorare i risultati dell'apprendimento, il gradimento e il più corretto orientamento nella formazione e nella professione.



Art. 7 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sui percorsi formativi universitari-professionali per i periti industriali, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 6 e s'intende rinnovata tacitamente per un pari periodo, in mancanza di una disdetta da comunicarsi per iscritto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Le Parti hanno, comunque, la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi con racc. ar. *almeno* tre mesi prima, con l'espressa salvaguardia del diritto degli studenti-periti già iscritti all'Università di continuare a beneficiare delle convenzioni fino al termine dei percorsi formativi.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si fa riferimento alla convenzione quadro di collaborazione istituzionale del... da intendersi ivi integralmente trascritta e riportata, oltre che negli accordi integrativi e, in ogni caso, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Allegata scheda didattica dei corsi di laurea triennale delle classi L7, L8 e L9 per i periti industriali.

**Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO**

Il Presidente

Maria Amata Garito

**Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati**

Il Presidente

Sig. Giampiero Giovannetti



Protocollo aggiuntivo relativo al piano economico

Nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 17 marzo 2016 prot. 1326.

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca



disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

IV. La convenzione quadro di collaborazione, ai sensi dell'art. 9 (Mancanza di oneri aggiuntivi), non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali. Tuttavia, si prevede che per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti. Malgrado la fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avvenga secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione, le parti possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione.

V. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare sotto il profilo economico la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività di comune interesse.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che, per agevolare l'accesso alla laurea dei periti industriali, integra sotto il profilo economico la convenzione quadro del 17 marzo 2016 prot. 1326 per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate ai percorsi universitari e alla formazione continua obbligatoria.

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, siano definiti gli aspetti economici legati all'immatricolazione ai corsi di laurea triennale e all'iscrizione ai singoli insegnamenti universitari.

Articolo 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'Ordine dei periti industriali

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, ai periti industriali siano riconosciute speciali condizioni economiche nella fruizione delle attività riconducibili ai percorsi formativi universitari.

Più precisamente, per i corsi di laurea triennali abilitanti all'esercizio della professione di perito industriale (L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile; L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-7 | Ingegneria civile e ambientale; L-8 | Ingegneria dell'informazione; L-9 | Ingegneria industriale; L-34 | Scienze geologiche; L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; L-27 | Scienze e tecnologie chimiche; L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-30 | Scienze e tecnologie fisiche; L-31 | Scienze e tecnologie informatiche; L-4 | Disegno Industriale; L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia; L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari) è previsto che l'iscritto sostenga i seguenti costi (comprensivi di tutte le somme spettanti all'Università per le attività formative, valutative, di orientamento e di segreteria):



- a) Iscrizione annuale al corso di laurea in regime tempo pieno: euro 1.400 (millequattrocento);
- b) Iscrizione annuale al corso di laurea per 3 insegnamenti: euro 800 (ottocento);
- c) Iscrizione a singoli insegnamenti dei corsi di laurea triennale: euro 300 (trecento).

Per la fruizione delle restanti attività formative universitarie (quali corsi di laurea magistrale, master, corsi di specializzazione) attributive di crediti formativi universitari valutabili ai fini del conseguimento delle predette lauree triennali è riconosciuto uno sconto generalizzato del 20 per cento (venti %) rispetto al prezzo offerto al pubblico.

Sono esclusi i Master erogati in partnership con altre Istituzioni.

Le parti possono convenire ulteriori sconti e condizioni economiche di maggiore favore affinché le attività formative dell'Università siano rese appetibili per i periti industriali, i tirocinanti presso i loro studi professionali e gli studenti che, invocando la convenzione quadro, intendano completare la formazione universitaria necessaria per iscriversi all'Ordine dei periti industriali.

Le medesime condizioni economiche offerte ai periti industriali sono pure concesse ai loro familiari e conviventi, senza distinzione di genere, né qualsiasi discriminazione.

Articolo 3 – Revisione delle condizioni economiche e finanziamenti

Le parti convengono che le condizioni economiche pattuite nel presente protocollo aggiuntivo possano essere periodicamente revisionate in maniera consensuale, tenendo anche conto del numero di periti industriali (e più in genere delle persone beneficiarie della convenzione quadro) che si siano immatricolati ai corsi di laurea triennale, iscritti ai singoli esami universitari e abbiano partecipato alle attività formative universitarie.

Le parti acconsentono ad attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari, dei periti industriali e dei beneficiari delle convenzione quadro, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione e di accreditarsi presso gli enti finanziatori o le istituzioni preposte.

Articolo 4 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo economico, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.



Art. 5 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 6 e s'intende rinnovata tacitamente per un pari periodo, in mancanza di una disdetta da comunicarsi per iscritto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Le Parti hanno, comunque, la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi con racc. ar. almeno tre mesi prima, con l'espressa salvaguardia del diritto degli studenti-periti già iscritti all'Università di continuare a beneficiare delle convenzioni fino al termine dei percorsi formativi.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si fa riferimento alla convenzione quadro di collaborazione istituzionale del... da intendersi ivi integralmente trascritta e riportata, oltre che negli accordi integrativi e, in ogni caso, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università Telematica Internazionale

UNINETTUNO

Il Presidente

Maria Amata Garito

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Sig. Giampiero Giovannetti



Protocollo aggiuntivo sull'orientamento verso i percorsi formativi per la professione di periti industriali

Nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. **L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"** (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 17 marzo 2016 prot. 1326.

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 3 (Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di perito industriale), riconosce che l'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati. A tal fine, le parti si sono impegnate a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative,



di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di perito industriale.

IV. Nel medesimo articolo 3 della convenzione quadro si precisa che l'orientamento si riferisce all'assistenza da prestare nell'individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree necessarie per la professione di perito industriale e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei periti industriali.

V. Le attività di orientamento della convenzione quadro, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di perito industriale e delle modalità dell'accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti, pertanto, si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei periti industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrocinate dall'Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all'esame di abilitazione per perito industriale.

VI. Ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), la convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

VII. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative all'orientamento verso i percorsi di laurea triennale per i periti industriali e la relativa professione.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che, per agevolare l'accesso alla laurea dei periti industriali, integra la convenzione quadro del 17 marzo 2016 prot. 1326 quanto all'orientamento verso i percorsi di laurea triennale, la formazione universitaria-professionale, i tirocini presso gli studi professionali dei periti industriali e, più in generale, le attività formative funzionali all'accesso alla professione e alle specializzazioni dei periti industriali.

Le parti si impegnano a sviluppare la collaborazione istituzionale nell'orientamento verso le attività di comune interesse affinché sia garantita l'adeguata conoscenza dell'esistenza e dei contenuti della convenzione quadro tra studenti, laureati e periti industriali interessati.



Articolo 2 – Informazione sulla collaborazione e adeguamenti documentali e organizzativi

Nell'ambito della collaborazione nell'orientamento, l'Università si impegna affinché nei programmi, regolamenti, documenti illustrativi e materiali informativi dei propri corsi di laurea triennali necessari all'esercizio della professione di periti industriale sia espressamente indicata la relativa figura professionale, con i riferimenti alle varie specializzazioni, quali possibili sbocchi occupazionali per gli studenti laureati.

Il CNPI si impegna a dare adeguata conoscenza tra gli iscritti della collaborazione istituzionale con l'Università e a orientare gli studenti delle scuole superiori e i periti industriali interessati all'iscrizione ai corsi di laurea triennali dell'Università necessari all'esercizio della professione.

Nelle proprie iniziative di orientamento alla formazione universitaria e professionale il CNPI coinvolgerà l'Università e i suoi organi e servizi.

Ciascuna parte darà comunicazione della collaborazione in un apposito spazio del proprio sito web istituzionale, nel quale è richiamata la convenzione quadro, insieme agli altri documenti ritenuti significativi, con possibilità di accedere alle ulteriori informazioni sui temi di interesse comune mediante l'accesso ai link di approfondimento segnalati.

Articolo 3 – Orientamento congiunto e continuo

Le parti, nell'ambito delle proprie attività di orientamento verso studenti, laureati e i periti industriali, si impegnano a sviluppare congiuntamente e con continuità un'attività di informazione e supporto sulle tematiche di comune interesse.

Nell'orientamento, in particolare, si devono ricomprendere le informazioni occorrenti a fare conoscere i percorsi di laurea triennali e i corsi universitari-professionali dell'Università per i periti industriali, i tirocini presso gli studi professionali dei periti industriali e le attività di formazione professionale per i periti industriali che siano accreditate dal CNPI.

Ciascuna parte darà adeguata conoscenza tra gli studenti, i laureati e i periti industriali delle iniziative di comune interesse programmate.

Per svolgere l'attività di orientamento le parti si avvalgono anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, con le quali realizzano e condividono materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali.

Articolo 4 – Condivisione preventiva delle principali iniziative di orientamento

Le parti si impegnano a coinvolgersi reciprocamente e condividere previamente le principali iniziative di orientamento degli studenti, dei laureati e dei periti industriali sulle tematiche di comune interesse.

Articolo 5 – Verifica periodica dei risultati e azioni di miglioramento

Le parti si impegnano a verificare con periodicità i risultati delle attività di orientamento, al fine di operare le conseguenti valutazioni e operare le iniziative migliorative del servizio.



Articolo 6 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilatere Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sull'orientamento per gli studenti, i laureati e i periti industriali, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Articolo 7 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 6 e s'intende rinnovata tacitamente per un pari periodo, in mancanza di una disdetta da comunicarsi per iscritto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Le Parti hanno, comunque, la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviarsi con racc. ar. almeno tre mesi prima, con l'espressa salvaguardia del diritto degli studenti-periti già iscritti all'Università di continuare a beneficiare delle convenzioni fino al termine dei percorsi formativi.

Articolo 8 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si fa riferimento alla convenzione quadro di collaborazione istituzionale del 17 marzo 2016 da intendersi ivi integralmente trascritta e riportata, oltre che negli accordi integrativi e, in ogni caso, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO

Il Presidente

Maria Amata Garito

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Sig. Giampiero Giovannetti